

Rep. 3979/18

N. R.G. 20566/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA-Contenzioso ordinario

in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott.ssa Vincenza Agnese - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 20566 del ruolo generale dell'anno 2014

vertente tra

SOC. CREDITO VALTELLINESE S.C., con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO
elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA XX SETTEMBRE N. 38/A

-opponente-

e

FALL. MONDINI GIOVANNA SANTINA, con il patrocinio dell'avv. FEDELE LUIGI,
elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA PIETRO BULLONI, 33

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Credito Valtellinese s.c. ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento Mondini Giovanna Santina del proprio credito di € 167.200,01, in via ipotecaria, in forza di ipoteca giudiziale iscritta in data 04.04.2013 sulla scorta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della società poi fallita (decreto di questo tribunale n. 1968 ord., in data 07.03.2013).

Il credito della ricorrente è stato ammesso dal g.d. in sede di verifica per l'importo di € 167.200,01, in via meramente chirografaria, con la seguente motivazione: "ipoteca non consolidata in mancanza di dichiarazione giudiziale di definitività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.".



Avverso il decreto del g.d., comunicato in data 21.10.2014, Credito Valtellinese ha proposto tempestiva opposizione con ricorso *ex art.* 98 l.f. depositato il 20.11.2014, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda proposta.

La curatela del fallimento si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa con vittoria di spese.

L'opposizione proposta da Credito Valtellinese avverso lo stato passivo del fallimento è infondata e va perciò respinta.

L'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui aderisce questo tribunale (*ex multis* il decreto di rigetto prodotto da parte resistente in allegato alle note conclusive), è fermo nel ribadire che "in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto *ex art.* 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall." (da ultimo Cass. civ., 24.10.2017, n. 25191; conformi Cass. civ., 27.01.2014, n. 1650, Cass. civ., 11.10.2013, n. 23202 e Cass. civ., 23.12.2011, n. 28553).

Alla luce del principio di accessorietà che connota l'ipoteca rispetto al credito garantito, il venir meno o – come nel caso in esame - l'inopponibilità (al fallimento) del titolo giudiziale che consacra il credito comporta anche il venir meno o l'inopponibilità dell'ipoteca costituita in forza di detto titolo giudiziale (cfr. in tema di accessorietà Cass. n. 23669/2006).

Nessuna rilevanza può poi essere riconosciuta all'ammissione al passivo del credito della banca per le spese legali liquidate nel decreto e per le spese di iscrizione ipotecaria, non potendo il *quantum* dell'ammissione del credito influire sul suo rango.

Alla luce di quanto esposto deve dunque ritenersi che il g.d. abbia correttamente escluso la prelazione ipotecaria, con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.534,00 per compensi (valori medi dello scaglione inferiore per le cause di valore indeterminabile per le fasi di studio, introduttiva e di



decisione, esclusa la fase istruttoria in difetto della relativa attività), oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

P.Q.M.

Il tribunale, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'opposizione proposta da soc. Credito Valtellinese s.c. avverso lo stato passivo del fallimento Mondini Giovanna Santina;

condanna soc. Credito Valtellinese s.c. a rifondere al fallimento Mondini Giovanna Santina le spese di lite che si liquidano in € 5.534,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.

Brescia, 03/05/2018

Il Presidente
Simonetta Bruno

